

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO E PER

LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "P. DEL LUNGO" IN

LOC. BARDIGLIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE TO-

SCANA N. 21/2015

§

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì ----- del mese di ----- presso la sede degli Uffici Amministrativi del Comune di Pelago in Via della Riforma n. 40

FRA

Il COMUNE DI PELAGO (Codice Fiscale n. 01369050487) in persona della Responsabile LL.PP Arch. Stefania Sassolini C.F. SSSSFN82R57F656V, la quale interviene nel presente atto ai sensi del comma 3 lett. c) dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nominata con decreto Sindacale n.11 del 26/09/2024, nel seguito del presente atto definito anche come "Comune" o "Ente Locale" o, per brevità, "E.L."

E

la - _____ aggiudicataria della procedura di selezione pubblica per la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale "P. Del Lungo" in loc. Bardiglioni, così come risulta da Determinazione LLPP n. ---- del ---- -- nella persona del Presidente ----- nel seguito del presente atto definito anche come "Concessionario" o "Affidatario"

si approvano le seguenti disposizioni:

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO E DURATA CONCESSIONE

Il Comune di Pelago concede per le proprie finalità sportive e sociali alla

_____, che accetta, la gestione dell'Impianto Sportivo "P. Del Lungo"

struttura sportiva in località Bardigliani che comprende:

- campo di calcio in erba, completo di porte e panchine, recintato;
- campo di calcio in terra battuta, completo di porte, recintato, dotato di impianto di illuminazione non omologato;
- palazzina adibita a spogliatoi per gli atleti (2) e arbitri (2) con docce e bagni completi, dotata di impianto termico e produzione acqua calda sanitaria, con vano tecnico e magazzino;
- nuova palazzina adibita a spogliatoi per gli atleti (2) e addetti (1), con locale primo soccorso, dotata di impianto termico e produzione acqua calda sanitaria, con vano tecnico, locale deposito ed impianti fotovoltaico e solare termico sulla copertura;
- vari manufatti precari adibiti a deposito;
- gradinata coperta;
- edificio con locali di servizio per il pubblico;

Come risulta dagli allegati (**allegato_03_Planimetria e allegato _04_Stato di consistenza e schema grafico dell'impianto sportivo**)

La durata del contratto, ai sensi dell'art.11 del Regolamento in oggetto, **sarà di anni 4 (quattro)** a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al ----
-- rinnovabili una sola volta per un totale di 8 (otto) anni, con specifico provvedimento.

Il Concessionario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature conformemente a quanto previsto dall'Art.14 del Regolamento in oggetto che l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONSISTENZA IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra incaricati rappresentanti delle parti; detto verbale viene allegato al presente atto (Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale).

ART. 3 - MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'Impianto sportivo "P. Del Lungo" viene concesso al Concessionario per l'esercizio dell'attività sportiva di cui al progetto di gestione presentato in sede di procedura di selezione e nel rispetto delle finalità di cui all'Art.5 del Regolamento, in oggetto.

Il Concessionario in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme ivi previste e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla gestione degli impianti sportivi.

Ogni diverso uso comporterà la decadenza del diritto di concessione ed il recupero dei danni diretti patiti dall'amministrazione Comunale.

Il concessionario si assume la responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose che dall'uso dei locali e delle attrezzature possa derivare, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sollevando inoltre il Comune da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.

Il concessionario risponderà dei danni che possono essere causati dall'uso sia ai locali che alle attrezzature ivi esistenti sulla base degli accertamenti che verranno effettuati tra le parti.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI

Il Concessionario nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto è tenuto al rispetto delle norme contenute nell'art. 15 del Regolamento Comunale sulla gestione degli impianti sportivi.

Il Concessionario dovrà presentare annualmente a richiesta il calendario dell'attività e degli eventi programmati all'interno degli spazi, in modo da conciliare eventuali richieste di disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale per eventi a carattere ricreativo e sociale di interesse pubblico preventivamente concordati col Concessionario.

In caso di necessità di carattere sportivo su richiesta dell'Amministrazione Comunale, con modalità concordate con il Concessionario, l'impianto dovrà essere messo a disposizione di altre Società Sportive del territorio comunale.

ART. 5 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario si assume le responsabilità di cui all'Art.14 del Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi.

A tale scopo il Concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative per la copertura dei rischi sotto indicati:

- **Polizza assicurativa n. -----** sottoscritta con ----- con decorrenza dal ----- e tacita proroga del contratto di polizza per **RCT Massimale €----- per ogni sinistro € ----- per ogni persona € ----- --- per ogni cosa** (capitale, interessi e spese) per tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in

relazione all'attività di conduzione e gestione del complesso sportivo di cui al presente contratto.

- **Polizza assicurativa n. -----** sottoscritta con ----- per **INCENDIO Massimale fabbricato € ----** relativamente all'immobile e le attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza, .

Copia di detti contratti assicurativi, vengono depositati anche presso il Comune di Pelago all'Ufficio Sport.

ART. 6 –ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento in oggetto, al Concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- a) il diritto di esclusiva sulla pubblicità;
- b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente per i relativi settori, sia in caso di gestione diretta, che affidata a terzi mediante sub-concessione, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì, provvedere alle autorizzazioni /SCIA necessarie.

ART. 7 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente Contratto, senza specifica auto-

rizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo per i lavori di miglioria presentati in sede di gara.

Gli interventi di cui al capoverso precedente dovranno essere eseguiti da imprese aventi i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento previste dal D.lgs 36/2023 Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società Concessionaria del ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

Qualora il concessionario venisse meno agli obblighi assunti con il presente contratto, dopo un primo sollecito orale ed una diffida scritta, il contratto si intenderà risolto per inadempimento di pieno diritto ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento in oggetto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni che si riscontrassero.

Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza, deve darne preavviso di 6 mesi.

ART. 9 – INDISPONIBILITA' TOTALE O PARZIALE DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune di Pelago, con preavviso di 30 gg. da no-

tificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all'impianto, direttamente o da parte di terzi autorizzati, tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dalla Società al Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La realizzazione delle opere di cui al progetto di miglioria presentato in sede di gara.

Inoltre la gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) ordinaria manutenzione secondo quanto previsto dall'allegato "A" al Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi.

b) apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati

c) custodia e pulizia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, come indicato nel progetto di gestione dell'impianto presentato in sede di gara, così come indicato nel piano di manutenzione presentato in sede di procedura di selezione, (ALL. 4 parte integrante al presente atto)

d) in riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81\2008 deve organiz-

zare il servizio di prevenzione e protezione con un proprio responsabile.

e) deve conservare copia dei certificati di conformità degli impianti tecnologici e delle autorizzazioni.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il concessionario dovrà fornire la documentazione comprovante l'effettiva entità delle spese sostenute per la manutenzione concordata con l'Amministrazione riferita all'anno precedente (relazione annuale sulla conduzione e sullo stato dell'impianto relativa alla manutenzione ordinaria).

ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO

L'ordinaria manutenzione è un obbligo del concessionario come indicato nel precedente articolo alle lettere a) e c)

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria come indicato nell'allegato "B" del Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attivazione degli interventi manutentivi previsti e oggetto della presente convenzione.

L'A.C. può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine l'Amministrazione diffida la Società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'A.C. disporrà la revoca della concessione.

ART. 13 - CONTROLLI

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario si obbliga a fornire al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

un rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi ed una relazione annuale sulla conduzione e sullo stato dell'impianto relativa alla manutenzione ordinaria. Tali documenti dovranno pervenire entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Il Comune di Pelago potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo dei propri funzionari, verifiche all'impianto onde accertare l'esatta osservanza e degli obblighi sottoscritti con diritto, inoltre, di ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme del presente contratto.

ART. 14 – UTENZE OMOLOGAZIONI E TARIFFE

Le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento sono a carico del Concessionario dell'impianto, che dovrà attivare le rispettive procedure di volturazione entro il termine massimo di mesi 2 (due) dalla stipula della presente convenzione.

Tutte le procedure e le spese di omologazione del campo di calcio sono a carico del Concessionario.

Le tariffe per l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di altre associazioni sportive saranno determinate ogni anno da parte dell'A.C.

ART. 15 – CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale eroga un contributo annuo pari a € **17.000,00** a ai sensi della l.r. Toscana 27 febbraio 2015, n.21 entro il mese di giugno di ciascun anno, a seguito di presentazione di specifica richiesta nella quale dovrà essere indicato il conto corrente dedicato all'incasso, al fine di poter assolvere, relativamente ai pagamenti pattuiti, agli obblighi sulla tracciabili-

tà dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010.

Per il primo anno di affidamento, il contributo verrà calcolato in dodicesimi e sarà calcolato dal mese successivo all'effettiva volturazione delle utenze.

Art.16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i.

Art.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene e si stipula la seguente causa risolutiva espressa ex art.1456 cc, in ossequio all'art.3 comma 8 della L.136/2010. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, oltre che per le motivazioni già indicate nel presente contratto e negli altri atti di gara richiamati, qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art.18 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano tutte le condizioni previste nei documenti di gara e nel vigente regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi.

Art.19 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti, conseguenti e dipendenti dalla presente convenzione nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'affidatario che se le assume, senza diritto a rivalsa.

Art. 20- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La presente scrittura privata sarà registrabile in caso d'uso a tariffa fissa,ai

sensi del DPR 26.4.1986, n.131,art.5 e 40 a richiesta di una delle parti

LA RESPONSABILE LL.PP

Arch. Stefania Sassolini

IL PRESIDENTE DELLA _____

Allegati:

allegato_03_Planimetria

allegato_04_Stato di consistenza e schema grafico dell'impianto sportivo